

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 34

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBURSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

**Modifica all’articolo 416-*ter* del codice penale,
in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante i notevoli risultati ottenuti nella lotta contro mafia, camorra e 'ndrangheta, il condizionamento della criminalità organizzata in alcune regioni d'Italia sulle attività economiche, politiche e amministrative è ancora pesante. I frequenti scioglimenti dei consigli comunali per infiltrazioni di tipo mafioso testimoniano quanto il rapporto mafia-politica sia ancora presente e operante.

È nel momento del voto, e particolarmente in occasione del rinnovo delle amministrazioni locali, che le pressioni della criminalità diventano più concrete minando il regolare svolgimento della vita democratica di tante città.

Tuttavia l'oggetto dello scambio non consiste più, e forse non è mai consistito, nella

semplice dazione di danaro in cambio dei voti. Ben più frequentemente è la materia urbanistica, i piani regolatori, le promesse di appalti o la concessione di servizi a essere al centro dell'accordo criminoso.

Il presente disegno di legge muove dalla convinzione della necessità di adeguare ai mutati scenari e a tecniche criminali rapidamente evolute una previsione normativa nata all'indomani delle stragi di mafia, ma priva di efficacia concreta. La lieve ma sostanziale modifica dell'articolo 416-ter del codice penale prevede la possibilità di ampliare l'area del corrispettivo erogato da chi riceve i voti, rendendo così effettivamente applicabile una disposizione che per il modo in cui è stata creata non permette assolutamente la sua applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, le parole: «in cambio della erogazione di denaro» sono sostituite dalle seguenti: «in cambio della erogazione di danaro o di altra utilità».

